

Ordinanza del 15 dicembre 2023 che stabilisce l'elenco degli istituti, dei servizi o dei prestatori di servizi che possono fornire alimenti a fini medici speciali conformemente alle disposizioni dell'articolo L. 5137-1 del codice della sanità pubblica

NOR: SPRH2334630A

ELI: <https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2023/12/15/SPRH2334630A/jo/texte>

Gazzetta ufficiale della Repubblica francese n. 0295 del 21 dicembre 2023

Testo n. 76

Il ministro della Sanità e della Prevenzione,
vista la direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione (codifica);
visto il codice della sanità pubblica, in particolare l'articolo L. 5137-1,
vista la notifica n. 2023/379/FR inviata in data 20 giugno 2023 alla Commissione europea;
decreta quanto segue:

Articolo 1

Gli alimenti destinati a fini medici speciali diversi da quelli di cui all'articolo L. 5137-3, secondo comma, del codice della sanità pubblica possono essere forniti in condizioni che garantiscano un'efficace sorveglianza medica:

1. cooperative sanitarie che gestiscono una farmacia per uso interno;
2. istituti sanitari che non dispongono di una farmacia per uso interno;
3. le seguenti istituzioni e servizi medici e sociali: a) strutture di residenza per anziani di cui all'articolo L. 312-1, sezione I, punto 6, del codice dell'azione sociale e della famiglia;
b) strutture di residenza per persone con disabilità minorenni o adulte di cui ai punti 2 e 7 della sezione I dello stesso articolo;
c) le strutture chiamate: "letti sanitari", "letti di accoglienza medica" e "appartamenti assistiti" di cui al punto 9 della sezione I del medesimo articolo;
d) gli istituti sperimentali o i servizi di cui al punto 12 dello stesso articolo;
4. le cooperative sociali e medico-sociali di cui all'articolo L. 312-7 del codice dell'azione sociale e della famiglia che gestiscono almeno un istituto o un servizio di cui al punto 3;
5. fornitori di servizi e distributori di materiali di cui all'articolo L. 5232-3 del codice della sanità pubblica;
6. i centri e le strutture di cui all'articolo L. 6325-1 del codice della sanità pubblica.

Negli istituti sanitari con farmacia per uso interno, gli alimenti a fini medici speciali diversi da quelli di cui all'articolo L. 5137-3, secondo comma, del codice della sanità pubblica possono essere forniti, in relazione alla farmacia per uso interno, da un dipartimento dell'istituto.

Articolo 2

Il presente decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica francese.

Datato 15 dicembre 2023.

Per e a nome del ministro:
La direttrice generale per l'Assistenza sanitaria,
M. Daude
Il direttore generale per la Salute,
G. Emery